

Tribunale di Cuneo 03 aprile 2009 – Est. Macagno

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Responsabilità della P.A. per manutenzione di strade – Responsabilità da cose in custodia – Presupposti – Caso fortuito – Esclusione della responsabilità – Caratteristiche.

Responsabilità della P.A. per manutenzione di strade – Manufatti e segnali stradali posti all'esterno della carreggiata – Esclusione.

In tema di la responsabilità ex art. 2051 codice civile, perché possa ritenersi esistente il rapporto di custodia che la presuppone, è necessario che il soggetto sia in grado di esplicitare sulla cosa un potere di sorveglianza che abbia il potere di modificarne lo stato e di impedire che altri vi apportino modifiche. Con riferimento all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trovi in questa situazione, per cui, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada o delle sue pertinenze (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode che non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. La responsabilità dell'ente sarà invece esclusa ove vi sia la prova che la situazione che ha provocato il danno si è determinata non come conseguenza di una negligenza della strada, ma in maniera improvvisa ovvero per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, così integrandosi il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c.. (fb)

Con riferimento alla responsabilità della P.A. per la manutenzione delle strade, non è ipotizzabile un obbligo di custodia esteso a tutti i manufatti, i quali debbono necessariamente essere posti all'esterno della carreggiata secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del Regolamento di attuazione del Codice della strada. (fb)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Con ricorso ex. L. 102/2006 depositato in data 28.12.2008, F. L. evocava in giudizio la Provincia di Cuneo chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro verificatosi in data 7.11.2004 alle ore 5,30 circa, sulla SP 174 Caraglio – Busca all'altezza del km. 0,715. Esponeva la ricorrente che, in tali circostanze di tempo e luogo, stava circolando in direzione di Busca alla guida della propria vettura quando, a causa dell'attraversamento improvviso di un animale, effettuava manovra di emergenza frenando e sterzando verso destra e fuoriusciva dalla sede stradale, andando ad urtare il basamento di un cartello segnaletico apposto dall'amministrazione provinciale al lato della carreggiata.

Affermava la ricorrente di avere subito a causa del sinistro gravi lesioni, con esiti permanenti ed allegava la responsabilità della Provincia di Cuneo (ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c.) per avere posizionato tale manufatto – non conforme alle regole tecniche - entro la fascia di pertinenza della strada provinciale.

Chiedeva conseguentemente la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti.

La Provincia di Cuneo si costituiva chiedendo in via preliminare di procedersi a mutamento del rito, non trattandosi di "causa relative al risarcimento danni per morte o lesioni, derivanti da incidente stradale", nel merito il rigetto delle domande avversarie. In particolare, con riferimento alla allegata responsabilità per custodia del manufatto, addebitava la causa del sinistro alla condotta dell'attrice, osservando che il basamento era necessariamente posizionato ai bordi della strada in quanto destinato a sorreggere un cartello segnaletico di pericolo.

La causa (previo mutamento di rito), ritenendosi superflui i mezzi di prova dedotti, veniva istruita documentalmente e, sulle conclusioni definitive riportate in epigrafe, era assegnata a

decisione all'udienza del 13.11.2008.

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in linea generale è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. 29 marzo 2007, n. 7763. Analogamente, Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308).

La Suprema Corte segue ormai risolutamente il nuovo orientamento che ha superato la precedente (e sino ad allora consolidata) giurisprudenza che - sul presupposto che l'art. 2051 c.c., prevede una presunzione di responsabilità del custode - affermava che l'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Secondo l'attuale e condivisibile orientamento (cfr. in particolare Cass. 25 luglio 2008, n. 20427, cit.), la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.

Con riferimento all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trovi in questa situazione.

In particolare, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa o delle sue pertinenze (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava, palesemente, sul danneggiato), è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.

IL CASO.it

La responsabilità dell'ente proprietario è esclusa quando prova che la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa ovvero per colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, così integrandosi il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

Tornando al caso in esame, difetta la prova che il fatto dannoso si sia verificato come conseguenza di un'anomalia della strada o delle sue pertinenze: la fuoriuscita della vettura dalla sede stradale è palesemente addebitabile alla esclusiva condotta della danneggiata, che ha perso il controllo del proprio veicolo a velocità non consona allo stato dei luoghi (prossimità di una curva segnalata - con doppia luce lampeggiante - proprio dal cartello incriminato). Come infatti riferito dai Carabinieri intervenuti, la vettura, dopo essere fuoriuscita dalla sede stradale, ha urtato il basamento del cartello segnaletico, quindi un filare di alberi, ribaltandosi: le fotografie prodotte sono eloquenti al riguardo.

L'evocazione del repentino attraversamento di un animale, oltre che indimostrabile, attiene comunque a circostanza che in ultima analisi confermerebbe la tesi del caso fortuito.

Non è ipotizzabile inoltre, a monte, a carico della P.A. proprietaria, un obbligo di custodia esteso a tutti i manufatti che debbono - necessariamente - essere posti all'esterno della carreggiata (illuminazione, segnaletica, ecc.), non essendovi alcuna previsione normativa che imponga la presenza di guard-rail per tutta l'estensione delle strade extraurbane.

Anzi, è molto chiaro al riguardo l'art. 81 del Regolamento di attuazione del codice della strada, il quale prevede, al secondo comma, che "I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina;

in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, pur ch  non si determinino sporgenze rispetto alle stesse”.

Il basamento in oggetto – pur in assenza di barriere – si trova correttamente posizionato, come risulta anche dalla relazione prodotta dall’attrice, a m. 0,70 dal ciglio della strada.

Tale argomento   pi  che sufficiente, anche con riferimento alla domanda ex art. 2043 c.c., ad escludere la responsabilit  dell’Ente convenuto.

La domanda attorea deve, per quanto esposto, essere respinta, con conseguente condanna dell’attrice, ex art. 91 primo comma c.p.c., al rimborso delle spese liquidate come in dispositivo, previo positivo controllo di congruit  delle voci esposte nella relativa nota.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,

RESPINGE

la domanda proposta dall’attrice;

CONDANNA

l’attrice F. L. a rimborsare alla Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore, le spese processuali, che liquida in complessivi € 10.667,25, di cui € 7.918,00 per onorari, € 1.564,00 per diritti, € 1.185,25 per rimborso spese generali 12,50%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Cuneo, li 3.4.2009.

IL CASO.it